

**Schema di contratto per il servizio di manutenzione degli apparati di rete attivi con Tecnologia Extreme Networks e Cisco per la durata di n. 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto (CIG. 5314732F93)**

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, tra:

per una parte:

- l'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale n. 80111810588 partita I.V.A. 02124831005 - rappresentato dal dott. Paolo Weber, in qualità di direttore centrale per l'attività amministrativa e gestione del patrimonio e, come tale abilitato ad impegnarlo, nato a Trieste il 11/01/1968, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, Cap. 00184;

per l'altra parte:

- la SOCIETA' \_\_\_\_\_ che da qui in avanti sarà più brevemente indicata come SOCIETA', con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_ rappresentata \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ domiciliata/o per la carica in \_\_\_\_\_.

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli apparati di rete attivi con tecnologia Extreme Networks e Cisco da eseguire nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel prospetto riassuntivo delle risorse hardware (Allegato 1A al Capitolato tecnico) che, allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante.

**ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del presente Contratto è regolata ordinatamente e in successione complementare:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con DPCM dell'11.11.2002 e del relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 11.07.2006;
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dal Capitolato di Oneri Generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del P.G.S. approvato con D.M. 28.10.1985;
- dal DPCM n.452/97;
- dalle disposizioni del Codice Civile;
- dal D.Lvo 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione DPR 05/10/2010 n. 207;
- dal D.Lvo 12/02/1993 n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23/10/1992 n. 421";
- Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 136 del 13/08/2010;
- dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lvo n. 196 del 30/04/2003 e s.m.i.;
- dal DPCM 06/08/1997 n. 452 "Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12 comma 1, del D.Lvo 12/02/1993, n.39 relativo alla locazione ed all'acquisto di apparecchiature informatiche nonché alla licenza d'uso dei programmi".

### **ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata è di n. 36 mesi dalla data di stipula del presente contratto.

### **ART. 4 – RESPONSABILI DELLA SOCIETA' E DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il referente tecnico ISTAT del servizio oggetto del presente contratto è il Sig. Salvatore Forestieri (tel. 0646732814 e-mail: forestie@istat.it).

Il responsabile dell'esecuzione del contratto della SOCIETA' è il Sig. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_.

Il responsabile tecnico ISTAT e il responsabile dell'esecuzione del contratto della SOCIETA' per quanto di rispettiva competenza avranno il compito di coordinarsi sui tempi e modalità di esecuzione del servizio sulla base di quanto previsto nel Capitolato tecnico.

### **ART. 5 – AUMENTI E DIMINUZIONI**

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/23, dell'art. 29 del D.Lgs. n.163/06 e dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. n. 266/05, è facoltà dell'Istat richiedere un aumento o una diminuzione del servizio sino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale.

### **ART. 6 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA**

La SOCIETA' dovrà garantire la manutenzione hardware e software su tutti gli apparati e sui prodotti di gestione Ridgeline elencati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 2 del Capitolato tecnico, sostituendo, in caso di guasto hardware, gli apparati difettosi o parte di essi e fornendo gli aggiornamenti delle versioni del software, fino all'ultima release, nonché le eventuali "patch" emesse dal produttore.

Le attività di aggiornamento devono essere precedentemente concordate tra il referente tecnico ISTAT e il responsabile dell'esecuzione del contratto della SOCIETA' entro 30 giorni dal rilascio dell'aggiornamento da parte del produttore, a meno di diversa comunicazione da parte del referente tecnico ISTAT.

Alla presa in carico del servizio di manutenzione la SOCIETA' dovrà eseguire in collaborazione con il referente tecnico ISTAT un inventario degli apparati con l'esatta ubicazione e ripartizione sul territorio nazionale.

#### ***Manutenzione preventiva***

La SOCIETA' provvederà a effettuare interventi tecnici programmati ogni 6 mesi presso il luogo d'installazione degli apparati, verificandone il corretto funzionamento e effettuando una pulizia accurata degli stessi.

Detti interventi devono essere effettuati senza interrompere il normale funzionamento degli apparati e comunque devono essere concordati con il Referente tecnico ISTAT e opportunamente annotati nel registro della manutenzione preventiva curato dal servizio Help Desk dell'Istat.

#### ***Manutenzione correttiva***

In caso di guasti o malfunzionamenti la SOCIETA' provvederà ad effettuare gli interventi di manutenzione presso il luogo di installazione degli apparati utilizzando la manodopera e i materiali necessari per ripristinare il corretto funzionamento.

I tempi d'intervento, intesi come intervallo di tempo intercorrente tra la ricezione da parte della SOCIETA' della richiesta d'intervento e l'arrivo del tecnico sul luogo dell'apparato guasto, dovranno essere i seguenti:

- entro le 4 ore lavorative successive alla segnalazione per lo switch di centro stella;
- entro le 8 ore lavorative successive alla segnalazione per gli altri apparati.

A partire dalla richiesta d'intervento, la SOCIETA' produrrà ogni ragionevole sforzo per ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli apparati che dovrà avvenire:

- entro le 8 ore lavorative successive alla segnalazione per gli switch di centro stella;
- entro le 16 ore lavorative successive alla segnalazione per gli altri apparati.

Qualora non fosse possibile ripristinare le normali condizioni mediante riparazione e/o sostituzione delle parti difettose entro i tempi stabiliti, la SOCIETA' si impegna a sostituire temporaneamente l'apparato con altro identico e funzionante.

Gli interventi di manutenzione includono le prestazioni di manodopera, i viaggi e le trasferte del personale incaricato, la sostituzione e/o la riparazione delle parti difettose.

Le parti sostituite saranno ritirate dalla SOCIETA' e diventeranno proprietà della stessa, mentre le parti di ricambio installate diventeranno proprietà dell'ISTAT.

Sarà cura del servizio dell'Help Desk Istat aprire una chiamata di intervento alla SOCIETA' attraverso chiamata telefonica o posta elettronica e annotare su apposito registro la data e l'ora.

La SOCIETA', dopo aver ripristinato la normale condizione di funzionamento dell'apparato guasto, dovrà comunicare al servizio Help Desk la data e l'ora del ripristino della funzionalità.

Il personale ISTAT incaricato verificherà l'effettivo ripristino dell'apparato e provvederà alla chiusura del guasto.

#### **Orario di copertura**

Le attività inerenti il servizio di manutenzione devono essere effettuate in modo da coprire l'intero arco della giornata lavorativa dell'Istat, ossia dalle 9.00 alle 18.00, per cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, festività escluse.

Per particolari esigenze dell'ISTAT, la SOCIETA' si impegna a effettuare, in via straordinaria, le attività di manutenzione anche durante giornate festive senza alcun onere aggiuntivo.

#### **Centro di assistenza**

La SOCIETA' dovrà indicare al referente tecnico ISTAT il numero di telefono, fax e l'indirizzo di posta elettronica del proprio centro di assistenza per la ricezione delle richieste di intervento di manutenzione.

### **ART. 7 - IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo complessivo del presente contratto è di € \_\_\_\_\_ =  
( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) IVA inclusa (€ \_\_\_\_\_ + IVA € \_\_\_\_\_ ) corrispondente ad un canone mensile di € \_\_\_\_\_ =IVA esclusa.

### **ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la SOCIETA' ha costituito una cauzione di € \_\_\_\_\_ (Euro

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) pari a circa il 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi autorizzati.

L'entità del deposito cauzionale potrà variare secondo quanto stabilito dall'articolo 113 del D. Lvo n. 163/2006 e s.m.i..

La Banca/Soc.Ass.ce si costituisce fideiussore, nell'interesse della SOCIETA' appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la predetta somma di € \_\_\_\_\_.

In forza della presente garanzia, la Banca/Soc.Ass.ce resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_, la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della SOCIETA' appaltatrice.

La presente fidejussione deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca/Società assicuratrice a versare il relativo importo su semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della SOCIETA' appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c.

La fidejussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine delle prestazioni contrattuali.

La garanzia fideiussoria definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'ISTAT, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autenticata, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la normativa vigente.

#### **ART. 9- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La SOCIETÀ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati tramite bonifico di cui al successivo art. 10.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al sopraindicato art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) da riportare nei pagamenti posti in essere in esecuzione del presente contratto è il seguente: **CIG. 5314732F93**.

La SOCIETÀ si impegna a riportare tale codice identificativo nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.) riguardano la Società e la cd. Filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto. In caso di subappalto o subcontratto, stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, la società si impegna ad inserire nel relativo atto contrattuale una clausola in cui il subappaltatore/subcontraente si obbliga a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- dare immediata comunicazione all'ISTAT della notizia dell'inadempimento ai suddetti obblighi da parte della propria controparte;
- inviare all'ISTAT copia del contratto di subappalto o subcontratto.

La Società si impegna a dare anche comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) alla prefettura – UTG della provincia di Roma.

#### **ART. 10 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del servizio di manutenzione avverrà dietro presentazione di regolari fatture emesse con cadenza bimestrale in via posticipata.

Tale pagamento, in considerazione della natura del presente appalto, sarà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione (fattura con protocollo in entrata ISTAT, nulla osta al pagamento del Referente tecnico Istat di cui al precedente art. 4, D.U.R.C. e verifica Equitalia per fatture superiori ad € 10.000,00 iva inclusa).

I suddetti termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario per l'acquisizione del D.U.R.C. da parte dell'ISTAT.

I suddetti termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario per l'acquisizione del D.U.R.C. da parte dell'ISTAT.

In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'ISTAT, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 192/2012.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento verrà computato e corrisposto dall'ISTAT alla SOCIETÀ in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo.

Sulle fatture che dovranno riportare il numero di repertorio e la data del presente contratto, nonché per quelle relative alla manutenzione e assistenza sistemistica, la precisa indicazione del periodo di riferimento, dovrà essere apposta la seguente dicitura;

IMP. N. 1364/2013

IMP. N. 196/2014

IMP. N. 106/2015

IMP. N. 40/2016

Le fatture dovranno essere intestate e spedite a: ISTAT Direzione Generale - Servizio Ragioneria, Via C. Balbo, 16 – 00184 Roma – o in formato elettronico a [fatturazione@istat.it](mailto:fatturazione@istat.it).

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., possono essere disposti mediante:

A) accredito sul conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ in  
essere presso la Banca \_\_\_\_\_  
codice IBAN. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_.

B) accreditamento sul conto corrente postale n. \_\_\_\_\_

Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO o C/C POSTALE sono le seguenti:

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della SOCIETA' allegando copia fotostatica del documento di identità.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: **5314732F93**.

La SOCIETA' assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 siano eseguite senza avvalersi di banche o della SOCIETA' Poste Italiana S.p.A.

La SOCIETA' ha l'obbligo di esibire all'ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiale delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136.

#### **ART. 11 – RESPONSABILITA' PENALI**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo l'ISTAT applicherà una penalità giornaliera, nella seguente misura:

**manutenzione preventiva:**

0,1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, con esclusione del sabato, rispetto ai tempi concordati tra i responsabili di cui al precedente art. 4.

**manutenzione correttiva:**

0,0111% per ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo rispetto ai tempi di intervento indicati all'art. 6;

0,0111% per ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo rispetto ai tempi di ripristino indicati all'art. 6;

Le suddette penali sono cumulative.

L'Istituto, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di € 10,33.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore dell'intera contratto al netto dell'IVA.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora la SOCIETA' ritardi oltre il 30° giorno nell'esecuzione delle attività rispetto ai termini di cui al precedente art. 5 ed in ogni altro caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali è in facoltà dell'ISTAT di risolvere il contratto con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 8, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e di affidare in danno della SOCIETA', l'esecuzione o la realizzazione dell'appalto alla società risultata seconda in graduatoria o ad

altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT, saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni della SOCIETA'. Nel caso di minore spesa nulla compete alla SOCIETA' inadempiente.

#### **ART. 13 - CLAUSOLA DI RECESSO**

Ai sensi dell'art. 1 co. 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2013, n. 13, l'ISTAT ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, anche a mezzo fax, alla SOCIETA' con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la SOCIETA' non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel DL. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione è nullo.

In caso di recesso, la SOCIETA' avrà diritto, ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti, al previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, da calcolare sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto di quanto eseguito.

#### **ART. 14 - DOCUMENTAZIONE**

L'ISTAT acquisisce la titolarità esclusiva della documentazione di qualsiasi tipo derivata dalle attività oggetto del presente contratto.

Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

#### **ART. 15 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

La SOCIETA' assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa neo confronti dell'ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o n licenza d'uso, la SOCIETA' assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'ISTAT si obbliga ad informare prontamente per scritto la SOCIETA' delle iniziativa giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'ISTAT, fermo restando il diritto di risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto de contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la SOCIETA' ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ART. 16 - CLAUSOLE GENERALI**

I prezzi offerti dalla SOCIETA' per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, senza che la SOCIETA' possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza, lavorazione e magistero, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della SOCIETA', tutti gli oneri che gravano su di essa SOCIETA' per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti i l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'IVA.



La SOCIETA' si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La SOCIETA' si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. La SOCIETA' si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suoi indicati contratti collettivi, anche se la SOCIETA' non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla SOCIETA' delle inadempienze ad essa segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una trattenuta pari al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del lavoro predetto avrà dichiarato che la SOCIETA' si sia posta in regola.

#### **ART. 17 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

La SOCIETA' si obbliga ad adottare ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché a fornire, a richiesta dell'ISTAT, ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. In caso di inadempienza la SOCIETA' sarà soggetta ad una penale sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **ART. 18 - SUBAPPALTO**

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della SOCIETA', fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le sanzioni di legge.

In caso di subappalto, l'ISTAT effettuerà i pagamenti direttamente alla SOCIETA' che sottoscrive il presente contratto.

#### **ART. 19 - RISERVATEZZA**

La SOCIETA' si impegna alla massima riservatezza in merito a notizie ed informazioni relative all'attività dell'ISTAT, durante e dopo la fine del presente contratto, ancorché fornite dall'ISTAT stesso o di cui, il personale della SOCIETA' sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico contrattuale, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate da parte della SOCIETA' o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti nel presente atto e, comunque, sempre nel rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lvo del 30/04/2003 n.196 e s.m.i.

I divieti di cui al presente articolo sussistono altresì relativamente a tutto il materiale predisposto dalla SOCIETA' in esecuzione dell'incarico, compresi i programmi applicativi e documentazione relativa. Il materiale i programmi suddetti nonché la documentazione relativa resteranno di esclusiva proprietà dell'ISTAT.

#### **ART. 20 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la SOCIETA' elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

#### **ART. 21 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto assoggettato ad IVA verrà sottoposto a registrazione; la spesa relativa sarà a carico della SOCIETA' sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, eccezione fatta per l'IVA.

A tal fine, la SOCIETA' dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la SOCIETA' è tenuta a versare con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 663 e s.m.i.

**ART. 22 – EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto, mentre è impegnativo per la SOCIETA' fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT solo dopo la firma da parte dei propri organi competenti.

**L'ISTAT**

**LA SOCIETA'**



-----  
Agli effetti dell'art. 1341 c.c., la SOCIETA' sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO  
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO  
ART. 5 – AUMENTI E DIMINUZIONI  
ART. 6 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA  
ART. 7 – IMPORTO CONTRATTUALE  
ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE  
ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  
ART. 10 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO  
ART. 11 – RESPONSABILITA' PENALI  
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO  
ART. 13 - CLAUSOLA DI RECESSO  
ART. 14 – DOCUMENTAZIONE  
ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE  
ART. 16 – CLAUSOLE GENERALI  
ART. 17 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA  
ART. 18 – SUBAPPALTO  
ART. 19 – RISERVATEZZA  
ART. 20 – FORO COMPETENTE  
ART. 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI  
ART. 22 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

**LA SOCIETA'**

## **INDICE DEGLI ARTICOLI**

- ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**
- ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**
- ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 4 – RESPONSABILI DELL'IMPRESA E DELL'AMMINISTRAZIONE**
- ART. 5 – AUMENTI E DIMINUZIONI**
- ART. 6 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA**
- ART. 7 – IMPORTO CONTRATTUALE**
- ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE**
- ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 10 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**
- ART. 11 – RESPONSABILITA' PENALI**
- ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO**
- ART. 13 - CLAUSOLA DI RECESSO**
- ART. 14 – DOCUMENTAZIONE**
- ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**
- ART. 16 – CLAUSOLE GENERALI**
- ART. 17 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**
- ART. 18 – SUBAPPALTO**
- ART. 19 – RISERVATEZZA**
- ART. 20 – FORO COMPETENTE**
- ART. 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 22 – EFFICACIA DEL CONTRATTO**